

STATUTO SOCIALE DELL'A.M.I.R.A.

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita a Milano con sede sociale a Milano l'A.M.I.R.A. – Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi ed ha durata illimitata.

ART. 2 – PERSONALITA' GIURIDICA

L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con D.P.C.M. – Decreto Presidenziale del Consiglio dei Ministri del 07 luglio 1994, pubblicato sulla G.U. n. 230 del 01 ottobre 1994.

Aderisce all'U.I.M.H. - Unione Internazionale Maîtres Hotel, quale socio fondatore ed unico rappresentante Nazionale nel suo ambito.

L'A.M.I.R.A. ha carattere esclusivamente professionale e non ha scopo di lucro.

ART. 3 – SCOPO SOCIALE

Scopi dell'A.M.I.R.A. sono:

- a) Qualificare sempre più la figura e la professione del Maître d'Hotel;
- b) Valorizzare e tutelare la professionalità dei propri iscritti, avvalendosi di adeguati strumenti organizzativi, stipulando intese e realizzando iniziative;
- c) Valorizzare il servizio, la gastronomia italiana ed i nostri prodotti;
- d) Svolgere ogni attività atta a promuovere la conoscenza: del servizio e della cucina italiana; dei nostri vini, oli, aceti, acque minerali, prodotti tipici italiani in generale, in Italia ed all'estero;
- e) Riunire i Maîtres d'Hotel che offrono garanzie di moralità e preparazione professionale;
- f) Curare direttamente la preparazione e/o l'aggiornamento professionale dei soci incrementando nel contempo la reciproca conoscenza ed amicizia intensificando lo scambio di notizie ed esperienze;
- g) Creare occasioni d'incontro e di discussione sulle problematiche relative al settore della ristorazione e dell'ospitalità in genere;
- h) Collaborare con altre Associazioni, Enti Pubblici, Imprenditori Privati, nell'organizzazione di eventi o iniziative ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale;
- i) Promuovere manifestazioni ed iniziative che, di riflesso, interessano la stampa in generale, per divulgare sempre più tra l'opinione pubblica la figura e l'importanza del Maître nel contesto dello sviluppo turistico e commerciale;
- j) Promuovere nelle opportune sedi l'introduzione della nostra didattica, nelle scuole alberghiere ed enti analoghi per favorire la formazione dei giovani.

ART. 4 – AUTONOMIA

L'Associazione è autonoma, laica e indipendente .

Tramite i propri organi, studia e segue i problemi sindacali relativi all'attività professionale dei propri soci, formulando proposte ed intervenendo presso i

competenti organi legislativi per una sempre più efficace tutela dei diritti e degli interessi dei propri iscritti.

ART. 5 – CATEGORIE DEI SOCI

Possono essere iscritti all'Associazione i Maîtres d'Hotel che offrono garanzie di moralità e preparazione professionale;

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci: PROFESSIONISTI – SOSTENITORI - ONORARI, tutti soggetti alle norme statutarie e deontologiche.

1 - SOCI PROFESSIONISTI

a - MAITRE ASPIRANTE

Di età non inferiore ad anni 24, deve aver maturato, al momento dell'iscrizione, almeno due anni effettivi, anche non consecutivi, di qualificata e documentata attività professionale da Maître, anche se espletata presso l'esercizio di cui è titolare. Oppure due anni effettivi di insegnamento negli Istituti o Scuole Alberghiere. Sarà presentato da due Maîtres Effettivi; ha diritto di voto, farfallino color oro.

Per diventare Maître Effettivo, dovrà maturare quattro anni di attività professionale o superare un esame predisposto dall'Associazione, attestante il completamento della sua preparazione.

b - MAITRE EFFETTIVO:

Di età non inferiore ad anni 26, deve aver maturato, al momento dell'iscrizione, almeno quattro anni effettivi, anche non consecutivi, di qualificata e documentata attività professionale da Maître, anche se espletata presso l'esercizio di cui è titolare. Oppure quattro anni effettivi di insegnamento negli Istituti o Scuole Alberghiere. Sarà presentato da due Maîtres Effettivi; ha diritto di voto, farfallino color oro.

In questa categoria rientrano:

- F&B, Maître effettivo con due anni di attività come F&B, oppure al 20° anno d'iscrizione come Maître Effettivo. Farfallino color oro cerchiato.

- Maître-Sommelier, Maître effettivo che partecipa ad un corso integrativo A.M.I.R.A. ed è già in possesso del diploma di Sommelier conseguito presso una delle Associazioni qualificate di sommeliers. Oppure frequenterà i corsi A.M.I.R.A. conseguendo il diploma di Sommelier.

Farfallino con il taste de vin color oro.

- Maître-Idrosommelier, Maître effettivo in possesso del diploma di Idrosommelier conseguito presso l'Associazione A.D.A.M o altro organismo qualificato. Oppure frequenterà i corsi A.M.I.R.A. conseguendo il diploma di Idrosommelier.

- Grandi Maestri della Ristorazione ordine istituito in seno all'A.M.I.R.A. con un suo regolamento. Farfallino color oro circoscritto nella figura geometrica di un rombo.

2 - SOSTENITORI:

E' Socio Sostenitore il ristoratore o l'albergatore, non praticante l'attività di Maître, l'operatore turistico, il dirigente, l'imprenditore, il produttore, il distributore, gli amanti della buona tavola, che contribuiscono al sostentamento dell'Associazione; ha diritto di voto solamente in Assemblea di Sezione.

Farfallino smaltato.

3 - ONORARI:

E' Socio onorario la persona di chiara fama che, con il suo lustro, contribuisce al prestigio dell'Associazione. Farfallino smaltato

ART. 6) AMMISSIONE

La domanda dovrà essere corredata della documentazione concernente l'attività professionale svolta (curriculum vitae, certificati di lavoro, etc.) e di due fotografie formato tessera in giacca e cravatta. La domanda, compilata e firmata, va presentata al Fiduciario che ne farà oggetto di discussione alla prima riunione di Sezione, dopo il nulla osta e la firma del Fiduciario, la stessa sarà inviata alla Segreteria Generale la quale, dopo aver verificato l'esattezza delle dichiarazioni, la sottoporrà alla Presidenza per l'accettazione definitiva.

La procedura sarà uguale per tutte le categorie dei soci operatori.

Per il Socio Sostenitore, è sufficiente la presentazione della domanda da parte del Fiduciario alla segreteria generale.

Il Socio Onorario, sarà proposto dal Fiduciario all'attenzione del Presidente, che deciderà in merito.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni ed alle direttive che saranno adottate dai competenti organi direttivi.

I soci, ad eccezione di quelli onorari, saranno tenuti a corrispondere all'Associazione la quota di iscrizione e la quota sociale annuale, i cui importi sono deliberati dalla Giunta Esecutiva.

I Soci che non avranno versato la quota sociale nei tempi stabiliti, saranno considerati morosi ed esclusi dall'Associazione;

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per morte, dimissioni, perdita dei diritti civili, mancato pagamento della quota sociale, o per motivi disciplinari.

L'eventuale recesso dovrà essere comunicato dal Socio a mezzo lettera inviata al Fiduciario o alla Segreteria o Presidenza Nazionale. Il socio recedente non avrà diritto al rimborso della quota annuale già versata e dovrà riconsegnare, qualora ne sia in possesso, tutta la documentazione o materiale appartenente all'Associazione, tessera e distintivo.

Nell'ultima ipotesi, ovvero nel caso in cui il Socio si renda colpevole di:

- a) atti lesivi all'onorabilità di altro Socio, dell'Associazione, dei suoi dirigenti o della categoria in genere;
- b) mancata osservanza: delle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti interni;
- c) mancata osservanza delle deliberazioni dell'Assemblea generale, del Consiglio Direttivo, delle Assemblee di sezione.

Il Collegio dei Probiviri esaminerà il caso ed emetterà il verdetto.

Il Socio entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, potrà:

- riparare o rimuovere, se possibile, l'inadempienza;

- presentare ricorso alla Giunta Esecutiva.

Il verdetto confermato dalla Giunta Esecutiva sarà definitivo e dovrà essere accettato dal Socio sanzionato il quale, da parte sua, rinuncerà di impugnarlo innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di decadenza del Socio per morte, un suo familiare potrà fare richiesta di adesione all'Associazione in qualità di Socio Sostenitore o di Amirina.

ART. 9 – ORGANI ASSOCIATIVI

L'A.M.I.R.A. è retta dai seguenti organi:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Presidente
- c) la Giunta Esecutiva
- d) il Consiglio Direttivo
- e) il Collegio dei Probiviri
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 10 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Hanno diritto di voto i seguenti soci :

Maître Effettivo.

Maître Aspirante.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria ed in via straordinaria dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal Vice Presidente Vicario, nella località indicata dalla Giunta Esecutiva.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno , una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo - a maggioranza assoluta - ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un quarto dei Maître Effettivi.

La richiesta dovrà indicare l'argomento da discutere che sarà posto all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà convocata dalla Giunta entro 60 (sessanta) giorni.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera semplice o fax o posta elettronica o pubblicazione

sull'Organo Ufficiale dell'Associazione. Nel caso di impossibilità tecnica si procederà alla convocazione mediante pubblicazione dell'avviso in un quotidiano con diffusione nazionale.

L'Assemblea deve intendersi regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci.

Per il rinnovo delle cariche sociali è ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio avente diritto al voto, è vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a due;

Per le altre votazioni non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

In occasione del rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea sarà presieduta da un Socio eletto dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi e sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.

All'Assemblea, in sede ordinaria, spettano i seguenti compiti:

a - discutere e deliberare il bilancio consuntivo;

b - deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione relative alle attività da essa svolte e/o da svolgere nei vari settori di sua competenza;

c - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva;

d - eleggere, con voto segreto, tra i Soci Effettivi che abbiano almeno cinque anni di appartenenza all'Associazione, il Presidente, tre Vice Presidenti, tre membri ed un supplente componenti il Collegio dei Probiviri, tre membri ed uno supplente componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Nazionale.

All'Assemblea in sede straordinaria spettano i seguenti compiti:

a - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla modifica dello Statuto e sul trasferimento della sede dell'Associazione.

b - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Figura al di sopra delle parti, garante dello Statuto, dell'Associazione e del suo funzionamento. E' eletto dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto al voto, con voto segreto.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

In caso d'urgenza può esercitare tutti i poteri, salvo ratifica della Giunta Esecutiva, che sarà convocata all'uopo entro 30 giorni.

In caso d'impedimento, i suoi poteri saranno esercitati dal Vice Presidente Vicario o da altro Vice Presidente scelto in comune accordo tra i tre Vice Presidenti.

La Giunta Esecutiva ed i Collegi dei Revisori e Probiviri, decadranno dal loro mandato nel caso si debba riunire l'Assemblea dei Soci per l'elezione di un nuovo Presidente. Le elezioni saranno indette dal Vice Presidente Vicario.

ART. 12 - LA GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente, dai tre Vice Presidenti, da quattro membri eletti dal Consiglio Direttivo, dal Tesoriere Nazionale e dal Segretario Nazionale. E' l'organo di governo dell'Associazione.

Alla Giunta spetta dare concreta attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

E' validamente costituita con la presenza di sei dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice, in caso di parità il voto del Presidente è prevalente.

Stabilisce il rimborso spese dovuto ai membri del Consiglio e di altri organismi per le varie riunioni o missioni.

Può altresì decidere di assumere o nominare dipendenti, impiegati o consulenti esterni, determinandone la retribuzione.

Delibera le quote sociali di ammissione, quelle annuali, le percentuali spettanti alle Sezioni per il loro funzionamento, i termini e le modalità di pagamento;

La Giunta è convocata dal Presidente e si riunirà ogni qualvolta se ne presenti la necessità con preavviso di almeno 10 giorni.

La sua convocazione può essere richiesta da quattro dei suoi membri ed il Presidente dovrà convocarla entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Presidente può convocare i tre Vice Presidenti effettivi per assumere provvedimenti d'urgenza che verranno poi sottoposti alla prima riunione di Giunta.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dalla Giunta Esecutiva, dai Fiduciari, dal Cancelliere dell'Ordine dei Grandi Maestri della Ristorazione, dal Delegato per le Sezioni Estere, dai Presidenti e Vice Presidenti Onorari.

Il Consiglio Direttivo delibera su tutte le questioni di carattere generale che interessano la vita associativa, seguendo le direttive di massima dell'Assemblea, è convocato dal Presidente con 15 giorni di preavviso e si riunisce almeno due volte l'anno.

Esso è validamente costituito con la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti in seconda convocazione e delibera a maggioranza semplice.

E' ammesso l'intervento per delega del Fiduciario, conferita esclusivamente ad un socio della Sezione d'appartenenza.

Il Consiglio Direttivo svolge anche i seguenti compiti:

- a) sottopone all'attenzione dell'Assemblea tutte le questioni di carattere ordinario e/o straordinario che ritiene opportuno proporre ed esprime il proprio parere su determinati casi sottoposti all'attenzione dai singoli soci;
 - b) elegge i quattro Membri componenti la Giunta Esecutiva ed uno supplente, il Tesoriere Nazionale, il Segretario Nazionale e il Delegato per le Sezioni Estere.
 - c) delibera il Regolamento dell'Associazione ed i Regolamenti delle strutture collaterali;
 - d) può deliberare di demandare ad altro organismo o società l'istituzione ed il coordinamento di corsi professionali, di aggiornamento e perfezionamento, le gestioni degli organi d'informazione dell'Associazione, l'organizzazione di congressi, assemblee, convegni e mostre nel rispetto delle finalità statutarie.
- Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza assoluta dei presenti può deliberare: di nominare Presidenti Onorari e Vice Presidenti Onorari scelti fra le persone che avendo già rivestito la carica istituzionale, meritino tale riconoscimento per la loro attività a favore dell'A.M.I.R.A. e può revocarne la nomina.

ART. 14 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Eletto a voto segreto dall'Assemblea dei Soci, il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed uno supplente.

Per l'alta carica conferita, la loro elezione dovrà avvenire con particolare riguardo all'esperienza ed al prestigio personale e professionale.

La qualifica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico all'interno dell'Associazione.

Il collegio rilascia pareri su ogni questione concernente la moralità e la probità professionale degli iscritti ed ha il compito di intervenire, anche d'ufficio, qualora il comportamento di uno o più soci si ponga in contrasto con lo spirito dell'Associazione e del suo Statuto, applicando le sanzioni previste nei loro confronti.

Il Presidente ed i componenti la Giunta Esecutiva possono essere deferiti al Collegio dei Probiviri da tre Membri componenti la Giunta.

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai Soci sono:

a) ammonizione, richiamo sulla mancanza commessa e ingiunzione a non ripeterla;

b) sospensione dalle attività associative per un periodo non inferiore a tre mesi ma non superiore ad un anno ed immediata rimozione da ogni eventuale incarico direttivo ricoperto per cinque anni.

Il Socio sanzionato non potrà essere nominato o eletto a cariche direttive per almeno cinque anni.

c) espulsione dall'Associazione: il Socio non avrà diritto al rimborso della quota annuale già versata e dovrà riconsegnare, qualora ne sia in possesso, tutta la documentazione o materiale appartenente all'Associazione, tessera e distintivo.

ART. 15 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Eletto a voto segreto dall'Assemblea dei Soci, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente.

Per l'alta carica conferita, la loro elezione dovrà avvenire con particolare riguardo all'esperienza ed al prestigio personale e professionale.

La qualifica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altro incarico all'interno dell'Associazione.

Viene chiamato ad esprimere parere sul bilancio consuntivo ed esercita il potere di vigilanza sulla gestione amministrativa della Sede Nazionale e delle Sezioni, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

ART.16 – SEGRETARIO NAZIONALE

Scelto tra i Maître Effettivi viene eletto dal Consiglio Direttivo, è l'esecutore materiale di tutte le direttive della Giunta e del Presidente dal quale dipenderà direttamente. Si occuperà principalmente del buon funzionamento della Sede Sociale e provvederà a rappresentare l'Associazione presso la Sede stessa. Provvederà all'organizzazione dei corsi di aggiornamento. Organizzerà i Consigli Direttivi, evaderà la corrispondenza e quant'altro si renderà necessario. Terrà i contatti con le sezioni per tutte le questioni riguardanti, la riscossione delle iscrizioni e delle quote sociali annuali. Il tutto in stretta collaborazione con la Segreteria del Presidente. Può avere la delega per le operazioni bancarie.

ART. 17 – TESORIERE NAZIONALE

Scelto tra i Maitre effettivi viene eletto dal Consiglio Direttivo, è responsabile unitamente al Presidente dell'andamento contabile/amministrativo ordinario dell'Associazione.

Provvede al rimborso spese dei membri di Giunta, dei Consiglieri e degli invitati alle riunioni.

Può avere la delega alla firma per le operazioni bancarie.

ART. 18 – FIDUCIARI

La struttura Associativa è divisa in zone denominate “Sezioni”, ed è stabilita dalla Giunta Esecutiva secondo criteri geografici e turistici su tutto il territorio nazionale e all'estero in base alla residenza dei propri Soci.

La Sezione è retta da un Fiduciario eletto ogni quattro anni dalle Assemblee di Sezione composte dai Soci in regola con il versamento della quota sociale.

Per la sua opera si avvarrà di collaboratori scelti nell'ambito dei Soci appartenenti alla Sezione.

Egli è custode di tutti gli eventuali beni della Sezione e, nello svolgere le proprie funzioni, si avvarrà dei fondi che gli saranno messi a disposizione dall'Associazione. Il Fiduciario agisce in autonomia, ma nel pieno rispetto delle norme fissate dal Consiglio Direttivo.

Per autonomia s' intende in particolare la gestione dell'attività organizzativa ed amministrativa, come di seguito indicata:

A) Attività organizzativa:

- occuparsi di qualsiasi necessità della Sezione effettuandone comunicazione, presso la Sede Nazionale, ove lo ritenga opportuno;
- comunicare gli elenchi degli iscritti indicando ogni situazione che comprometta il diritto di voto in assemblea;
- ricevere dagli iscritti le quote annuali;
- recuperare eventuali contributi sul territorio;
- organizzare eventi, nell'ambito del territorio della propria Sezione, in nome della stessa, con il patrocinio dell'Associazione Nazionale.

B) Attività amministrativa:

- Al Fiduciario è fatto divieto di emettere documentazione fiscale a nome della Associazione Nazionale Amira o di utilizzare il Codice Fiscale e/o la Partita Iva della stessa, in quanto le Sezioni non sono legittimate ad effettuare l'emissione di tali certificazioni;
- deve versare, presso la Sede Nazionale, le quote degli iscritti;
- deve versare, presso la Sede Nazionale, gli incassi dei contributi raccolti sul territorio unitamente alla documentazione contabile;
- il Fiduciario è responsabile della conduzione degli eventi organizzati a cura della Sezione. Egli dovrà provvedere a quanto necessario assumendosi l'onere di procedere, per conto della propria Sezione, agli incassi ed ai pagamenti necessari.

Dovrà indicare, sulla documentazione contabile dell'evento, la denominazione della Sezione e dovrà contabilizzare le entrate e le uscite nella nota cassa della Sezione;
-il Fiduciario annualmente ha l'obbligo di redigere il rendiconto al 30 settembre e di sottoporlo all'approvazione degli iscritti della Sezione. Tale rendiconto dovrà essere consegnato, entro il mese di ottobre, presso la Sede Nazionale dell'Associazione;

C) Il fiduciario ha l'obbligo:

- di redigere il libro cassa,
- di detenere ordinatamente tutta la documentazione della Sezione,
- di produrre annualmente, o a richiesta della Sede Nazionale o dei Sindaci del Collegio dei Revisori dell'Associazione, tutta la documentazione e le annotazioni contabili della cassa della propria Sezione.

Accettato l'incarico, il Fiduciario risponderà personalmente del proprio operato sia all'interno dell'Associazione, sia nei confronti di terzi, sia in sede penale.

Il Fiduciario può essere eletto in Giunta Esecutiva ad eccezione dell'incarico di Presidente e di Vice Presidente e non può assumere altre cariche Statutarie ad eccezione di incarichi specifici e temporanei delegati dalla Giunta Esecutiva.

ART. 19 - DELEGATO PER LE SEZIONI ESTERE

Il Consiglio Direttivo elegge, su una rosa di candidati proposti delle sezioni interessate fra i soci aventi diritto, un Delegato per l'estero che entrerà nel Consiglio Direttivo e parteciperà, se convocato, alla Giunta Esecutiva senza diritto di voto.

ART. 20 – STRUTTURE COLLATERALI

In seno all'Associazione sono istituiti:

- a) "Club delle Amirine" riunisce le simpatizzanti A.M.I.R.A. in stretta parentela con i Soci. Disciplinato da apposito regolamento.
- b) "Club dei Soci Giovani" riunisce i giovanissimi che operano nel settore e gli allievi delle scuole alberghiere. Disciplinato da apposito regolamento.
- c) "Unione Soci Aspiranti" riunisce gli chef de rang o convivier. Disciplinato da apposito regolamento.
- d) "Ordine del Cravattino d'Oro". Disciplinato da apposito regolamento.
- e) "Ordine dei Grandi Maestri della Ristorazione" riunisce i Grandi Maîtres Soci effettivi dell'A.M.I.R.A. che per le loro capacità danno o hanno dato lustro alla professione. Disciplinato da apposito regolamento.

Potranno essere istituite delle commissioni di studio che affronteranno le problematiche relative all'attività del Maître.

Oltre alle commissioni, potranno essere istituiti altri Clubs, Ordini, Unioni ecc. disciplinati da appositi regolamenti, le cui attività saranno coordinate dagli organi direttivi dell'Associazione secondo le finalità previste nel presente Statuto.

ART. 21 – DURATA DELLE CARICHE

Possono assumere cariche direttive solamente i Maître Effettivi, dopo cinque anni dall'iscrizione all'Associazione. Tutte le cariche sono gratuite, non daranno quindi diritto a compensi.

Il mandato è quadriennale, gli eletti (durante il quadriennio) decadono alla scadenza dello stesso.

ART. 22 – BILANCI E QUOTE SOCIALI

La quota sociale è fissata ogni anno dalla Giunta Esecutiva.

Il bilancio consuntivo nazionale viene approvato ogni anno dall'Assemblea dei soci.

Ciascun esercizio sociale ha durata annuale, e precisamente dal primo ottobre di ogni anno al 30 settembre dell'anno successivo.

ART. 23 – PATRIMONIO E FINANZE

I beni mobili ed immobili di cui l'Associazione è proprietaria per acquisto, lasciti e donazioni e tutti gli altri valori di cui si abbia piena disponibilità, costituiscono il patrimonio dell'Associazione.

I fondi disponibili del patrimonio possono essere investiti in titoli di Stato e da questo garantiti e depositati presso banche di interesse nazionale e presso istituti di credito pubblici e di diritto pubblico. Le rendite patrimoniali, le quote sociali annuali, i versamenti volontari degli associati, i contributi pubblici e privati, le donazioni, gli atti di liberalità e lasciti di terzi o associati, e i proventi in ogni modo derivati dall'esercizio delle sue attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 24 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ex art. 21 c.c.

L'Assemblea stessa designerà uno o più liquidatori i quali, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n° 662, provvederanno alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge dello Stato.

ART. 25 – CLAUSOLA COMPROMMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e l'Associazione e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, compresa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto, saranno decise dal Collegio dei Probiviri. Non sono compromettibili le controversie per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ART. 26 – ATTIVITA' VIETATE

I Soci A.M.I.R.A. si impegnano a non esercitare attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione. Il Socio che incorra in tali mancanze verrà, su segnalazione, deferito al Collegio dei Probiviri, il quale deciderà ai sensi dell'art. 14

dello Statuto. E' vietato utilizzare il marchio A.M.I.R.A. senza la preventiva autorizzazione scritta della Giunta esecutiva.

ART. 27 – REGOLAMENTO E NORME FINALI

Il presente Statuto sarà commentato e completato dal regolamento esecutivo. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

ART. 28 – ENTRATA IN VIGORE

Statuto e Regolamenti entrano in vigore al momento stesso della loro approvazione da parte degli organi a ciò preposti.